



## Città di Grosseto

### Ordinanza del Sindaco n° 102 del 19/09/2014

**Oggetto: GROSSETO PIAZZA THAILANDIA (PARTE) - UTILIZZO TEMPORANEO PER LO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI AD USO ABITATIVO AL SERVIZIO DEGLI ESERCENTI LE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PRESENTI AL PARCO DIVERTIMENTI 2014.**

#### IL SINDACO

**PREMESSO CHE**, in relazione all'allestimento del tradizionale Parco Divertimenti autunnale, che si insedia ogni anno nei mesi di ottobre/novembre in questa Piazza Barsanti, si rende necessario disporre di idonee aree di stazionamento per i veicoli ad *uso abitativo* (che costituiscono gli alloggi di residenza per i gestori e loro familiari) di proprietà degli esercenti ammessi alla prossima edizione del Parco.

**VISTA** l'Ordinanza sindacale n.561 del 11/12/2006 con la quale è stata istituita in Grosseto, Via Giordania – area di parcheggio fronte al costruendo mattatoio – in via straordinaria, nelle more della progettazione, finanziamento e realizzazione del progetto per un'area attrezzata multifunzione e di ammassamento per emergenze di protezione civile, nel terreno di mq. 4.400 individuato dall'art.72 PRG – un'area attrezzata per le case mobili e carriaggi delle famiglie degli esercenti lo spettacolo viaggiante residenti nel Comune di Grosseto e degli altri esercenti lo spettacolo viaggiante in occasione delle manifestazioni promosse sul territorio comunale e regolarmente autorizzate.

**CONSIDERATO** che, già da alcuni anni, la capienza dell'area di Via Giordania non risulta sufficiente ad accogliere i caravan dei gestori dello spettacolo viaggiante presenti a Grosseto in occasione del Parco Divertimenti autunnale, con conseguente necessità di individuare ulteriore/i area/e provvista/e di idonei requisiti (possibilità di collegamento alla condotta idrica urbana per l'erogazione di acqua potabile e possibilità di collegamento alla rete fognaria per lo scarico dei reflui) da utilizzare a titolo temporaneo e straordinario per la sopra indicata esigenza.

**RICHIAMATA** l'Ordinanza sindacale n. 6 del 17/01/2006 con la quale è stato disposto, in tutto il territorio del Comune di Grosseto, il divieto di sosta finalizzata al campeggio con tende, rimorchi, roulotte, camper, caravan, veicoli e/o manufatti mobili comunque adattati ed attrezzati per alloggio anche temporaneo, in terreni ed aree di proprietà sia pubblica che privata, nonché su sedi stradali e piazze pubbliche, al di fuori delle aree espressamente autorizzate (campeggi – aree di sosta).

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**VISTA** la Legge 18/03/1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” che, all’art. 9, impone alle Amministrazioni Comunali di individuare alcune aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

**VISTO** l’art. 42 N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente che, al comma 1 prevede: “*Sono soggette a mera comunicazione le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere temporaneamente rimosse al cessare delle necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni*”.

**VALUTATA** l’esigenza, anche per il corrente anno, di ricorrere all’utilizzo temporaneo, a carattere straordinario, di Piazza Thailandia (parte sinistra rispetto all’ingresso, confinante con area verde), che presenta caratteristiche strutturali adeguate (presenza di punti di allaccio idrico e scarico reflui), al fine di consentire la sosta prolungata dei veicoli ad uso abitativo di proprietà o comunque utilizzati dai gestori (e familiari conviventi) delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ammessi all’edizione 2014 del Parco Divertimenti autunnale e che non hanno trovato spazio nell’area di Via Giordania appositamente destinata.

**DATO ATTO** che un utilizzo temporaneo, in attesa della realizzazione dell’area multifunzione prevista dalla sopra citata Delibera G.C., non comporta una variazione dell’originaria destinazione urbanistica (parcheggio) di Piazzale Thailandia.

**DATO ALTRESI' ATTO** che non è necessario, data l’urgenza, provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/90, considerato che il presente atto è rivolto alla generalità delle persone.

**VISTI:**

- l’art. 3 commi 1 e 5 del D.P.R. 380/211;
- l’art. 78 comma 1 lettera b) della L.R.T. n. 1 del 3.01.2005;
- il D. Lgs 285/92;
- l’art. 54 del D. Lgs 267/2000.

**ORDINA**

- di destinare, a titolo straordinario e temporaneo fino al **30 novembre 2014**, l’area di parcheggio denominata Piazzale Thailandia (parte sinistra rispetto all’ingresso, confinante con area verde), alla sosta prolungata dei veicoli ad uso abitativo di proprietà, o comunque utilizzati, dagli esercenti (e relativi familiari conviventi) delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ammesse all’edizione 2014 del Parco Divertimenti che sarà allestito in Piazza Barsanti;
- di derogare, per il suddetto ambito e fino al 30 novembre 2014, alle limitazioni, prescrizioni e divieti di cui all’Ordinanza sindacale n. 6 del 17/01/2006;

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

-di demandare al Dirigente del Settore comunale competente, l'adozione di apposito provvedimento che preveda, ai sensi dell'art.7 C.d.S., le conseguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale nella Piazza Thailandia di Grosseto.

## **DISPONE**

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi della vigente normativa.

La sua pubblicità attraverso i mezzi d'informazione locale nonché la pubblicazione all'albo comunale OnLine.

La sua trasmissione al Comando di Polizia Municipale per l'esecuzione ed il controllo.

La sua trasmissione al Signor Prefetto di Grosseto.

**IL SINDACO**  
Emilio Bonifazi

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.